

.....
(luogo e data)

Spett.le
SOCIETÀ PER CORNIGLIANO S.P.A.
Piazza De Ferrari, 1
16121 Genova

Contratto di locazione (data) - Società [•] (aggiudicataria)

Premesso che

- In data [•], in esito a procedura ad evidenza pubblica avete stipulato un contratto di locazione di aree adibite ad attività logistica l'art. con [•], avente sede in [•] (nel seguito, "Aggiudicataria");
- Copia del suddetto contratto (nel seguito, il "Contratto") ci è stata trasmessa direttamente dall'Aggiudicataria;
- L'art. del Contratto dispone il rilascio a vostro favore di una garanzia autonoma a prima richiesta fino a concorrenza dell'importo di € [•] (EURO [•]), pari a sei (6) mensilità del canone di locazione, a garanzia del pagamento del suddetto canone;
- La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo a qualunque titolo derivante all'Aggiudicataria e discendente dal Contratto, per omesso, parziale o ritardato pagamento del canone e/o per ogni inadempienza verificatasi anche prima del periodo di validità di questa garanzia, purché Società per Cornigliano S.p.A. ne abbia avuto notizia durante la validità della stessa;

Su tali premesse, con la presente, obbligandoci personalmente verso di voi, garantiamo l'adempimento delle obbligazioni di pagamento del canone di locazione assunte dall'Aggiudicataria o comunque sulla stessa gravante nei vostri confronti in base al Contratto e/o in dipendenza del medesimo.

Formuliamo con la presente formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile intendendo rimanere obbligati in solido con l'Aggiudicataria. La presente garanzia manterrà comunque efficacia, in deroga a quanto previsto dall'art. 1955 cod. civ.

E' esclusa l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., sicché vi riterremo esonerati dall'onere di richiedere la nostra espressa autorizzazione nei casi da tale norma previsti, restando comunque ferma la nostra obbligazione a prescindere dalle condizioni patrimoniali dell'Aggiudicataria, in particolare anche nell'ipotesi di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali, ristrutturazioni del debito ed accordi con i creditori.

Allegato D – schema di garanzia - corrispettivo

In deroga all'art. 1957 cod. civ., resteremo obbligati anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, anche se non avrete proposto e/o continuato le vostre istanze contro l'Aggiudicataria nel termine di sei (6) mesi, come previsto in detta norma.

Ci impegniamo irrevocabilmente ed incondizionatamente fin da ora a versare l'importo che sarà da voi richiesto per iscritto, a mezzo raccomandata a.r. ovvero posta elettronica certificata (pec), fino a concorrenza dell'importo garantito **entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni** dal ricevimento della richiesta, senza possibilità da parte nostra di opporre alcuna eccezione, riserva o contestazione, cui fin da ora espressamente rinunciamo, anche in caso di eventuale opposizione da parte dell'Aggiudicataria o da parte di altri comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito e anche nel caso in cui l'Aggiudicataria sia stata dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o di liquidazione, ad accordi con i creditori e procedure di ristrutturazione del debito, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 cod. civ..

La presente garanzia avrà validità di due (2) anni dalla data del rilascio. Verrà prorogata automaticamente di anno in anno, fino alla durata massima di anni sei (6), dietro vostra semplice richiesta scritta che dovrà pervenirci, a mezzo di lettera raccomandata a.r. ovvero posta elettronica certificata (pec), prima della scadenza del periodo di durata, come eventualmente già prorogato.

La presente garanzia viene rilasciata fino a concorrenza dell'importo di € [•] (EURO [•]); tale importo si intenderà come automaticamente ripristinato in caso di avvenuto pagamento a vostro favore di qualsivoglia somma in base alla presente garanzia, così che l'ammontare della medesima non sarà mai inferiore a € [•] (EURO [•]) in ciascun momento della propria durata. Al riguardo ci impegniamo a reintegrare automaticamente l'importo della garanzia, fino a concorrenza dell'importo come sopra indicato, anche in caso di escussione parziale/totale della stessa garanzia.

La presente garanzia resterà pienamente valida ed efficace nell'ipotesi di declaratoria di nullità, risoluzione, annullamento del Contratto, ovvero revoca dello stesso da parte di organi di procedure concorsuali cui sia stata sottoposta l'Aggiudicataria.

Società per Cornigliano S.p.A. è esente ed esentata da ogni imposta, tassa, contributo e tributo erariale-locale applicabile in relazione alla conclusione e all'esecuzione del presente contratto di garanzia e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.

Qualsiasi disputa relativa alla validità, esecuzione ed interpretazione della presente garanzia sarà soggetta alla giurisdizione e competenza esclusiva del Foro di Genova ed all'applicazione della legge italiana.